



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 9

Pianura – Soccavo

Direzione – U.O. Attività tecniche

DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 32 del 23.09.2021

Oggetto: determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs n.267/2000, e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n.120 dell'11 settembre 2020 (come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), per la stipula di accordo quadro, ex art. 54 del Dlgs 50/2016, con un unico operatore economico, della durata di due anni, a cui affidare la manutenzione degli impianti elevatori ubicati negli immobili adibiti a sedi degli uffici della Municipalità 9 e negli immobili, di proprietà comunale adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido, ricadenti nel territorio di Pianura e Soccavo, anni 2021-2023 ed effettuare le consuete verifiche biennali periodiche di legge, onde garantire la continuità di esercizio dei citati impianti, con esecuzione degli interventi che si dovessero rendere necessari anche in concomitanza con le verifiche stesse.

CIG: ZA4330EF0C

Il Dirigente

Premesso:

- che con delibera n.395 del 31/07/2021 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio l'approvazione del bilancio 2021-2023;
- che in data 16.09.2021, il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto 2020, il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;
- che l'art.18 del Regolamento delle Municipalità, approvato con Deliberazione del C.C. n.68/2005 — testo aggiornato alle modifiche apportate all'art.74 con Deliberazione di C.C. n. 47/2006, all'art.23, comma 4 e all'art.27, comma 2 con Deliberazione di C.C. n.20/2006, attribuisce alla Direzione della Municipalità, tra l'altro, la competenza della manutenzione ordinaria e controllo periodico degli impianti elevatori ricadenti nel territorio di competenza.

Dato atto:

- che occorre assicurare il servizio di manutenzione degli impianti elevatori ubicati negli immobili adibiti a sedi degli uffici della Municipalità 9 e negli immobili, di proprietà comunale adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido, ricadenti nel territorio di Pianura e Soccavo, anni 2021-2023;
- che risulta altresì necessario effettuare le consuete verifiche biennali periodiche di legge, onde garantire la continuità di esercizio dei citati impianti, con esecuzione degli interventi che si dovessero rendere necessari anche in concomitanza con le verifiche stesse.

Rilevato:

- che, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti” la forma contrattuale ritenuta più appropriata per l'affidamento del servizio è quella dell'accordo quadro con unico operatore economico, di cui all'art. 54, in quanto consente di individuare un importo massimo dell'affidamento complessivo e di quello di ciascuna prestazione, calcolati sulla base della spesa sostenuta negli anni precedenti, nonché di stabilire di volta in volta la prestazione da richiedere a seguito del verificarsi della necessità di intervento e, soprattutto, tenuto conto anche dell'effettiva disponibilità di bilancio;
- che l'Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n.50/2016, consentirà infatti di effettuare una programmazione a medio lungo termine e permetterà all'Amministrazione un risparmio di risorse economiche e organizzative derivanti dall'ottimizzazione di una gestione coordinata di servizi non predeterminabili nel numero, che potranno rendersi necessari secondo le esigenze e le effettive disponibilità dell'Amministrazione, nelle modalità definite dagli strumenti di programmazione della spesa tempo per tempo vigenti.

Precisato:

- che l'importo complessivo dell'Accordo quadro la cui previsione di durata è di anni 2 dalla sottoscrizione dello stesso, è pari ad € 48.796,38 (di cui € 8.799,34 per IVA al 22% ed € 1.199,92 per oneri di sicurezza);
- che la precitata somma trova copertura nel bilancio previsionale 2021-2022-2023, sul capitolo 1803/9, codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004, secondo il seguente prospetto:

	Annualità 2021	Annualità 2022	Annualità 2023
Capitolo 1803/9 – Codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 18.796,38

- che, ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n.81 e s.m.i., in considerazione della natura del servizio oggetto dell'affidamento, si è proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e che l'importo degli oneri della sicurezza è stato stimato in Euro 1.199,92.

Richiamato:

- l'art.32 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 che stabilisce che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 36 - comma 2 - lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come sostituito dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1 del decreto legge 77 del 2021 laddove prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- l'art. 1 del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito in legge 11.09.2020, (cosiddetto "Decreto Semplificazioni") come successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 laddove prevede che in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le seguenti procedure di affidamento qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023:

a) affidamento diretto per lavori, di importo inferiore a 150.000,00, e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 Euro;

- l'art. 37 - comma 1 - del D. Lgs. 50/2016, laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro.

Ritenuto:

di procedere all'adozione di apposita determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 co. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e che, per quanto prescritto da tale normativa si specifica che:

a) il fine che si intende perseguire è assicurare i lavori necessari per assicurare l'esercizio degli impianti elevatori di competenza della Municipalità 9 al fine di consentire il rispetto delle norme sugli obblighi di abbattimento delle barriere architettoniche;

b) l'oggetto del contratto, da stipularsi nella forma della scrittura privata, è assicurare i lavori di manutenzione degli impianti elevatori ubicati negli immobili adibiti a sedi degli uffici della Municipalità 9 e negli immobili, di proprietà comunale adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido, ricadenti nel territorio di Pianura e Soccavo, anni 2021-2023 ed altresì effettuare le consuete verifiche biennali periodiche di legge, onde garantire la continuità di esercizio dei citati impianti, con esecuzione degli interventi che si dovessero rendere necessari anche in concomitanza con le verifiche stesse;

c) l'oggetto dei singoli contratti attuativi dell'accordo quadro, che pure saranno redatti nella forma della scrittura privata, è lo svolgimento della prestazione secondo quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto e lo stesso accordo quadro;

d) la modalità di scelta del contraente in considerazione del valore del servizio, inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120 del 2020 (come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021).

Dato atto:

- che la procedura di affidamento diretto, avviata ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) della legge n.120 dell'11 settembre 2020, è stata realizzata attraverso una indagine di mercato nell'ambito delle ditte iscritte nell'elenco on-line degli esecutori di lavori pubblici del Comune di Napoli pubblicato sulla Piattaforma Digitale: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>, in possesso di qualificazione nella categoria di opere specializzate OS 4 (IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI) classifica I;

- che, a seguito di tale indagine, il RUP dell'intervento ing. Pasquale Parente ha selezionato la ditta OMISSIS;

- che il legale rappresentante della ditta OMISSIS, in data 20 settembre 2021, ha sottoscritto un atto di sottomissione, acquisito con PG 685414 del 21.09.2021 con il quale si è impegnato:

a) ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e controllo periodico degli impianti elevatori ubicati negli immobili adibiti a sedi degli uffici della Municipalità 9 e negli immobili, di proprietà comunale adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido, ricadenti nel territorio di Pianura e Soccavo, anni 2021-2023, così come dattagliati nell'allegato capitolato speciale di appalto, consapevole del fatto che detto atto, nel mentre è vincolante per l'impresa sin dal momento della sua sottoscrizione, lo diventerà per la Stazione Appaltante nel momento dell'avvenuta superiore approvazione della determinazione di affidamento;

b) a praticare per i lavori in oggetto, il ribasso del 54,871 % (cinquantaquattro/871 per cento) sull'elenco prezzi unitari allegato così come esplicitato nella dichiarazione di offerta allegata;

c) ad assumere, completamente a suo carico, ogni onere relativo ai seguenti adempimenti: contratto nazionale di lavoro degli operai, oneri previdenziali, assicurativi e sicurezza nei cantieri, nonché a dare atto che i prezzi accettati, come da punto b), si devono intendere comprensivi di ogni onere sopra descritto e di qualsiasi altro anche se non menzionato;

- che, per l'urgenza, la stazione appaltante si riserva di procedere alla stipula del contratto – così come previsto al p.4.2.2 delle richiamate Linee Guida n. 4 - sulla base dell'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, prevedendo

specifica clausola espressa di risoluzione del contratto ed applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti;

- che, con il presente provvedimento, si intende dare avvio al primo contratto applicativo dell'Accordo Quadro.

Preso atto:

- delle dichiarazioni allegate all'atto di sottomissione acquisito con PG 685414 del 21.09.2021, tra cui:
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, come modificato con D.G.C. n.217/2017, esecutiva ai sensi di legge;
 - dichiarazione, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 così come introdotto dall'art.1 comma 42 della Legge 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- del patto di integrità e del consenso al trattamento dei dati personali acquisiti agli atti;
- dell'esito positivo in ordine alla regolarità contributiva e previdenziale (mediante la consultazione della procedura "Durc on line").

Letti:

- il D. Lgs n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 267/00;
- la L. n.241/90;
- il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Attestato:

- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1 lett. b) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
- che, ai fini dell'istruttoria e dell'adozione della presente determinazione dirigenziale, l'attività istruttoria è stata svolta dal Rup ing. Pasquale Parente in servizio presso la Direzione della Municipalità 9;
- che sussiste ai sensi dell'art. 32 c.10 lettera b) del d.lgs. n.50/2016, l'ipotesi di disapplicazione del c. 9 del medesimo articolo (fasi delle procedure di affidamento);
- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.

Per i motivi espressi in narrativa

D E T E R M I N A

1) di approvare il capitolato speciale di appalto, l'accordo quadro e il contratto applicativo n.1 allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) di procedere alla stipula dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del Dlgs n.50/2016, con la ditta OMISSIS, finalizzato all'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti elevatori ubicati negli immobili adibiti a sedi degli uffici della Municipalità 9 e negli immobili, di proprietà comunale adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido, ricadenti nel territorio di Pianura e Soccavo, anni 2021-2023 ed altresì effettuare le consuete verifiche biennali periodiche di legge, onde garantire la continuità di esercizio dei citati impianti, con esecuzione degli interventi che si dovessero rendere necessari anche in concomitanza con le verifiche stesse, per anni 2 decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per un importo complessivo, al netto del ribasso del 54,871 %, di € 22.824,58 (di cui 4.115,91 per IVA al 22% ed € 1.199,92 per oneri di sicurezza).

3) di precisare:

- che, ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n.81 e s.m.i., in considerazione della natura del servizio oggetto dell'affidamento, si è proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e che l'importo degli oneri della sicurezza è stato stimato in Euro 1.199,92;
- che le specifiche del servizio, le modalità di svolgimento, il prezzo da corrispondersi per ciascun intervento sono analiticamente riportati nell'accordo quadro.

4) di dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del d.lgs. 267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n. 118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014.

5) di stabilire che le singole prestazioni allo stesso afferenti, sono da rendersi da parte dell'affidatario in ossequio ai disposti sia dell'accordo quadro dallo stesso sottoscritto che del capitolato speciale di appalto allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

6) di precisare che l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara e comunque entro la capienza finanziaria stanziata per il presente accordo.

7) di approvare il contratto attuativo n. 1 dell'accordo quadro.

8) di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 267/00, sul capitolo1803/9, codice di bilancio 01.05-1.03.02.09.004, esercizio 2021 del Bilancio 2021-2023, onde procedere a dare attuazione al contratto attuativo n. 1 dell'accordo quadro, la spesa di € 10.000,00, comprensiva di IVA al 22% ed al netto del ribasso, atteso i maggiori lavori e le verifiche da effettuarsi, nella prima fase di rimessa in funzione degli impianti, determinati dalla mancata attivazione degli stessi per un lungo lasso di tempo.

9) di imputare la spesa complessiva di € 10.000,00 iva inclusa, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione giuridica, al Bilancio 2021.

10) di stabilire che sia l'accordo quadro che i contratti applicativi saranno stipulati nella forma della scrittura privata.

11) di stabilire che, per l'urgenza, la stazione appaltante si riserva di procedere alla stipula del contratto - così come previsto al p. 4.2.2 delle richiamate Linee Guida n. 4 - sulla base dell'auto dichiarazione resa dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, prevedendo specifica clausola espressa di risoluzione del contratto ed applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti.

12) di affidare la repertoriazione degli atti di cui al punto 11 al Servizio Autonomo CUAG secondo quanto prescritto nelle *Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e gli accordi con altre pubbliche amministrazioni* approvate con Delibera di G.C. n.146 10/03/2016.

13) di provvedere alla liquidazione di ciascun contratto attuativo dell'Accordo Quadro, con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n.267/2000.

14) di trasmettere il presente atto alla DC Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza e per la dovuta registrazione all'indice generale e per i consequenziali adempimenti finalizzati al tempestivo pagamento ed al portale web per le dovute pubblicazioni in materia di trasparenza.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 42 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All_1591_032_01" a "All_1591_032_03":

All_1591_032_01 - capitolato speciale di appalto;

All_1591_032_02 - accordo quadro;

All_1591_032_03 - contratto applicativo n. 1.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE
Col. Agliata Dott.ssa Antonietta

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.